



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 58-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 29 APRILE 2022

OMISSIS

1. Con nota del 12 aprile 2022, trasmessa a mezzo p.e.c. il successivo 13 aprile, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia – DAG ha formulato due quesiti, relativi all'interpretazione dell'articolo 11, comma 2-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dall'articolo 33, comma 2, lett. a) del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17.

In particolare, si chiede di sapere:

1) se il praticante possa proseguire il periodo di tirocinio per l'accesso alla professione forense, pure a seguito dell'assunzione presso l'ufficio del processo;

2) se l'avvocato, assunto presso l'ufficio del processo, possa mantenere la titolarità di partita I.V.A. e se l'eventuale cessazione della stessa sia compatibile con la sospensione d'ufficio dall'esercizio della professione, configurata dal richiamato articolo 11, comma 2-bis, del d. l. n. 80/2021.

2. L'articolo 11, comma 2-bis, del d.l. n. 80/2021, dispone che: "L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo". Deve altresì essere osservato che, in sede di conversione in legge, è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto".

3. Tanto premesso, la risposta ai quesiti è resa nei termini seguenti.

3.1 Quanto al **primo quesito**, si osserva che l'articolo 11, comma 2-bis, del d.l. n. 80/2021 non contiene una specifica previsione relativa alla sospensione

ovvero all'interruzione del tirocinio in conseguenza dell'assunzione presso l'ufficio del processo.

La disposizione in parola, che discorre esclusivamente di "sospensione dall'esercizio dell'attività professionale", prevede unicamente: a) che il praticante comunichi al COA l'assunzione; b) che il periodo svolto presso l'ufficio del processo possa essere ricongiunto con il periodo di pratica forense.

In assenza di una previsione che esplicitamente lo preveda, non è possibile ritenere che l'assunzione presso l'ufficio per il processo comporti la sospensione del tirocinio, anche considerando che la sospensione sarebbe pregiudizievole per il praticante.

Tale conclusione è peraltro coerente, in primo luogo, con la circostanza che l'ordinamento forense non prevede possibilità alcuna di sospensione del tirocinio (il quale viceversa può essere interrotto fino a sei mesi ovvero, per un periodo ultrasemestrale ma solo in presenza di giusta causa). In secondo luogo, essa è in linea con l'articolo 41, comma 4 della legge n. 247/12, a mente del quale: "il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse".

L'insussistenza di una specifica clausola di incompatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e l'attività di lavoro subordinato, in particolare, consentirà al praticante di continuare a svolgere il tirocinio, salvo restando – da un lato – il potere del Consiglio dell'Ordine di verificare, in concreto, l'effettivo svolgimento del tirocinio e, dall'altro, la salvaguardia recata dall'ultimo periodo del comma 2-bis che – in ogni caso – prevede che il praticante possa ricongiungere il periodo trascorso alle dipendenze dell'ufficio del processo con il periodo di tirocinio per l'accesso alla professione. Tale disposizione potrà applicarsi senz'altro all'ipotesi in cui il praticante decida di interrompere il tirocinio ovvero addirittura di cancellarsi volontariamente dal registro, ma potrà trovare applicazione anche nel caso di eventuali valutazioni negative da parte del COA con riferimento a singoli semestri le quali, in altri termini, non potranno inficiare il diritto al ricongiungimento, sancito dalla disposizione in parola.

Diversamente è a dirsi per il caso del **praticante abilitato all'esercizio della professione in sostituzione del dominus** ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 12 della legge n. 247/12. In questo caso, è lo stesso ultimo periodo del comma 12 a lasciare intendere che al praticante abilitato al patrocinio sostitutivo si applichi la disciplina della sospensione dall'esercizio della professione prevista per l'avvocato: tale disposizione infatti prevede che l'abilitazione abbia una durata di cinque anni "salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale". Ne consegue che – a differenza di quanto osservato per il praticante non abilitato – il praticante abilitato al patrocinio assunto presso l'ufficio del processo non potrà continuare a svolgere la professione in sostituzione del *dominus*. Pertanto, pur rimanendo iscritto ad ogni altro effetto nel Registro dei praticanti, la sua iscrizione nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo dovrà essere invece sospesa.

3.2 Quanto al secondo quesito, si osserva preliminarmente che il Consiglio nazionale forense non ha specifica competenza in materia tributaria e fiscale e che, pertanto, analogo quesito andrebbe più utilmente rivolto al Ministero

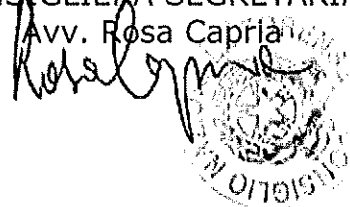
dell'Economia e delle Finanze, specie per quel che riguarda la compatibilità tra la titolarità di partita I.V.A. e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze della P.A. Quanto invece alla seconda parte del quesito, si osserva che la titolarità di partita I.V.A. è annoverata – dall'articolo 2, comma 2, lett. a) del decreto del Ministro della Giustizia 25 febbraio 2016, n. 47 – tra gli indicatori dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, ai fini previsti dall'articolo 21 della legge n. 247/12. In caso di sospensione dall'esercizio della professione – circostanza che, di per sé, esclude l'applicazione del predetto articolo 21 – la titolarità di partita I.V.A. diviene irrilevante, dovendo beninteso la stessa essere riattivata al termine della sospensione.

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 10 maggio 2022

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense

Oggetto: Addetti all'Ufficio per il processo. Richiesta di parere circa la compatibilità con la pratica forense ed il mantenimento della partita IVA per gli avvocati a seguito dell'assunzione presso l'amministrazione giudiziaria.

Tenuto conto dei compiti istituzionali di codesto Consiglio previsti all'art. 35, della legge n. 247/2012 e della necessità di fornire a questo Ministero un contributo conoscitivo più ampio possibile al fine di adeguatamente corrispondere alle diverse istanze promosse dai praticanti avvocati, nonché dai professionisti abilitati, si prega di voler fornire il proprio parere in ordine alle seguenti questioni riguardanti i neoassunti all'Ufficio per il processo:

- 1) la possibilità di continuare la pratica forense in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato presso questa amministrazione, tenuto conto della modifica, introdotta con decreto-legge n. 17 del 2022, all'art.11 del decreto-legge n. 80 del 2021, con l'inserimento del comma 2-bis: *"L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al Consiglio dell'Ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio del processo"*;
- 2) la possibilità, per gli avvocati, di mantenere la titolarità della partita I.V.A., aperta in ragione della pregressa attività professionale, malgrado l'acquisizione dello stato di pubblico dipendente e la compatibilità dell'eventuale cessazione della stessa con la sospensione dell'iscrizione all'albo professionale.

Restando in attesa di cortese riscontro, si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Roma, 12 aprile 2022

IL DIRETTORE GENERALE
GIOVANNI MIMMO